

**Le Sezioni unite della Corte di cassazione affermano la giurisdizione del giudice ordinario in materia di controversie relative alle procedure di assunzione alle dipendenze di società c.d. in house**

**Cass. Civ., s.u., sentenza 27 marzo 2017, n. 7759 – Pres Rordorf, Est. Bronzini**

**Giurisdizione e competenza - Pubblico impiego – Controversie relative alle procedure di assunzione alle dipendenze di società *in house* – Giurisdizione del giudice ordinario**

*Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in materia di controversie relative alle procedure di assunzione di personale alle dipendenze di società c.d. in house providing. (1)*

---

(1) I.- La pronuncia in esame è stata resa dalle Sezioni unite della Corte di cassazione in sede di ricorso avverso la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 dicembre 2015 n. 5643 - la quale ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo su una controversia avente ad oggetto una procedura di reclutamento indetta da una società *in house* interamente partecipata dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, avente la forma giuridica di una s.p.a. – richiamando quanto affermato dalla sentenza delle medesime Sezioni unite (25 novembre 2013, n. 26283, in *Fallimento*, 2014, 33, con nota di SALVATO; *Società*, 2014, 55, con nota di FIMMANÒ; *Giornale dir. amm.*, 2014, 489 (m), con nota di DEL GATTO; *Urbanistica e appalti*, 2014, 395, con nota di ANDREIS, cui si rinvia per ogni riferimento di dottrina e giurisprudenza), secondo cui le società *in house* costituiscono, in realtà, mere articolazioni delle pubbliche amministrazioni che le controllano; sulla scorta di tale presupposto il Consiglio di Stato aveva concluso nel senso della applicabilità al caso di specie dell'art. 63, comma 4 del d.lgs. n. 165 del 2001 che obbliga al pubblico concorso in tutti i casi di assunzioni di personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, devolvendo le relative controversie alla cognizione del giudice amministrativo.

II.- Con la sentenza in rassegna, le Sezioni unite:

a) cassano la pronuncia del Consiglio di Stato ritenendo priva di portata generale l'affermazione contenuta nella precitata sentenza n. 26283 del 2013 - in quanto riferita alla sola materia del danno erariale e dunque al fine di radicare la giurisdizione della Corte dei Conti - secondo il percorso argomentativo già delineato dalla sentenza del medesimo consesso 1 dicembre 2016 n. 24591 (in *Foro it.*, 2017, I, 154 con ampia nota ricostruttiva di RANUCCI cui si rinvia per ogni ulteriore riferimento);

b) ribadiscono il principio di diritto affermato con l'ordinanza del 22 dicembre 2011, n. 28330 in relazione all'art. 18 del d.l. 25 giugno 2008 secondo il quale "il d.l. 25 giugno

2008 art. 18 (convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2008, n. 193), il quale detta regole diverse per le procedure di reclutamento del personale da parte, da un lato, delle società in mano pubblica di gestione dei servizi pubblici locali (comma 1), e, dall'altro, delle altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo (comma 2), è una norma di diritto sostanziale, la quale non incide in alcun modo sui criteri di riparto della giurisdizione in materia di assunzione dei dipendenti, che rimane devoluta, in entrambe le fattispecie anzidette, al giudice ordinario, trattandosi ugualmente di società non equiparabili alle pubbliche amministrazioni”;

c) aggiungono che siffatto principio di diritto trova conferma nell'art. 19 del recente t.u. sulle società pubbliche 19 agosto 2016 n. 175 (su cui si veda il parere reso dal Consiglio di Stato, comm. spec., 21 aprile 2016 n. 968 nonché in dottrina per un primo commento, MALTONI, *Le società in house nel T.U. sulle partecipate pubbliche*, in *Urbanistica e appalti*, 1, 2017 p. 18-21), che ribadisce i principi della normativa del 2008 in ordine al reclutamento del personale da parte delle società a controllo pubblico (tale provvedimento – recentemente oggetto di scrutinio da parte della Corte costituzionale con sentenza n. 251/2016 - mostra l'intenzione del legislatore di non obbligare le società a controllo pubblico ad indire pubblici concorsi e di fare riferimento, per quanto non espressamente derogato, alle norme del codice civile ed a quelle del diritto privato in generale [cfr. art. 1]: il che necessariamente comporta la perdurante giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative alle procedure seguite dalle società cosiddette *in house providing* per l'assunzione di personale dipendente; analogo principio è stato di recente ribadito in tema di fallimento della società *in house* da Corte di cassazione, Sez. I civile, sentenza 7 febbraio 2017 n. 3196).